



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Politiche Sociali

Numero 305 Settoriale del 05/10/2022

Numero 569 Reg. Generale del 05/10/2022

**OGGETTO: ART. 10 D.LGS. 29.12.2021, n. 230. CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022. PRESA D'ATTO
ESITI ISTRUTTORIA PER N. 20 BENEFICIARI**

L'anno 2022 il giorno 5 del mese di OTTOBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Politiche Sociali:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visti:

- l'art. 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art. 50 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che introduce misure a sostegno dei nuclei familiari numerosi e meno abbienti;
- il D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, che definisce le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica equivalente;
- il D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452, come modificato dal D.M. 25 maggio 2001, n. 337, che disciplina l'assegnazione e l'erogazione dell'assegno per i nuclei familiari numerosi a norma dell'art. 65 della Legge 448/98 sopracitata;

Visto il D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge 1° aprile 2021 n. 46, che ha introdotto dal 1° marzo 2022 l'“assegno unico e universale per i figli a carico”, quale beneficio economico attribuito ai nuclei familiari, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, in relazione al valore ISEE posseduto e della relativa disciplina di riferimento;

Preso atto che l'art. 10 del citato D.lgs. n. 230/2021 ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, del surrichiamato l'art. 65 della Legge 448/1998 e ss.mm. e ii., stabilendo altresì che lo stesso sia riconosciuto per l'anno 2022 esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio;

Visto il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, pubblicato sulla G.U. n. 30 del 5.2.2022, il quale, relativamente alla concessione dell'“assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori” di cui all'art. 65 della L. n. 448/98 e ss.mm. e ii. per l'anno 2022 stabilisce che l'assegno mensile da corrispondere agli aventi diritto, se spettante nella misura intera, è pari a euro 147,90, oltre a rateo tredicesima; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 8.955,98;

Atteso che:

la concessione delle prestazioni - sino a febbraio 2022 - spetta al Comune, individuato quale soggetto erogatore, mentre al pagamento degli assegni provvederà l'INPS sulla base di dati forniti dal Comune;

la domanda per ottenere il beneficio dell'assegno in parola deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto il beneficio;

Viste le istanze acquisite rispettivamente ai seguenti prott. gen.:

2597/22; 2988/22; 2989/22; 3573/22, 3815/22; 3816/22; 3818/22; 3819/22; 3971/22; 4505/22; 4758/22, 4759/22, 5080/22, 5704/22, 5705/22, 5708/22, 5709/22, 6983/22, 11557/22, 12934/22 con le quali le sigg.re ...OMISSIS..., i cui dati identificativi sono reperibili presso l'Ufficio della scrivente e qui omessi nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, chiedono la concessione dell'assegno di che trattasi per l'anno 2022;

Dato atto che dette istanze risultano accoglibili per sussistenza e/o permanenza dei requisiti;

Precisato che l'ufficio scrivente, per ciascuna richiesta, con l'ausilio di un software specifico dell'INPS denominato "calcolo del diritto", ha determinato il valore del contributo da erogare in misura "intera" o in misura "ridotta" nella misura complessiva di € 320,45 in relazione ai mesi di gennaio e febbraio 2022;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, co. 9, lett. e) della L. 290/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali;

DETERMINA

1.DARE ATTO che le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. DI DARE ATTO che - ai sensi della normativa meglio specificata in narrativa - i richiedenti di cui alla tabella in allegato in atti quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non oggetto di pubblicazione nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - a seguito all'istruttoria espletata, sono risultati in possesso dei requisiti previsti il beneficio economico per il nucleo familiare numeroso che , relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2022, è di importo per ciascuno pari a complessive € 320.45;

3.DI DARE ATTO che sono stati tempestivamente comunicati, all'esito della istruttoria, in via telematica all'INPS tutti gli elementi necessari per l'effettiva liquidazione e pagamento dell'assegno per il nucleo familiare, secondo le disposizioni all'uopo impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale.

5. DI PROVVEDERE alla revoca del beneficio in caso di prestazioni indebitamente erogate, qualora da ulteriori controlli dovessero rivelarsi non veritieri i dati dichiarati dal richiedente.

6. Di dare atto altresì che la presente determinazione verrà pubblicata, sul sito istituzionale del Comune di Veglie , ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", Sottosezione "*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*" - "*Atti di concessione*".

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Anna Maria MARASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1061

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 06/10/2022 al 21/10/2022
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.